

Allegato alla deliberazione n.20 del 20/04/2010  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Silvia SALVAI

IL SINDACO  
Flavio MANAVELLA

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELLA**  
**TARIFFA**

# I N D I C E

ART. 1	OGGETTO del REGOLAMENTO
ART. 2	ISTITUZIONE della TARIFFA
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE
ART. 5	CONTENUTO DELLA BOLLETTA O DELL'AVVISO BONARIO
ART. 6	NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
ART. 7	ESCLUSIONI
ART. 8	CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI
ART. 9	SUPERFICIE UTILE
ART.10	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
ART.11	CONGUAGLI
ART.12	OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART.13	DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA
ART.14	DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART.15	ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'
ART.16	AGEVOLAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
ART.17	AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE
ART.18	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO
ART.19	VERIFICHE E ACCERTAMENTO
ART.20	MANIFESTAZIONI ED EVENTI
ART.21	RISCOSSIONE
ART.22	PAGAMENTO/VERSAMENTO
ART.23	RIMBORSI

ART.24	INTERESSI
ART.25	SANZIONI
ART.26	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART.27	RIPARTIZIONE ALTRI COMPITI TRA COMUNE E SOGGETTO GESTORE

**Art.1**  
**Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art.49 del D.Lgs. 05/02/1997 n.22 e s.m.i. e dal D.P.R. 27/04/1999, n.158, in particolare stabilendo condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
- 2) In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.238 comma 6 del decreto legislativo 152/2006, che ha istituito la nuova tariffa per il servizio di igiene ambientale, e dall'art.264 dello stesso decreto legislativo, si applicano le norme regolamentari vigenti.

**Art. 2**  
**Istituzione della tariffa**

- 1) Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Bagnolo Piemonte nella forma di cui all'art.31 D.Lgs. 267/00, è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'art.49 del D.Lgs. 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 158/99.
- 2) Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 16 luglio 2009, con la quale è stata riconosciuta la natura tributaria alla tariffa per la gestione dei rifiuti, si conferma, in via transitoria, ed in attesa di precisazioni da parte del legislatore, la forma di gestione in atto; pertanto la tariffa, ai sensi dell'art. 2 della convenzione istitutiva del Consorzio unico di bacino e dell'art. 3 comma 4 dello Statuto del medesimo, e il piano finanziario, sono predisposti dal Consorzio; la tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.

Il Comune stabilisce la politica tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e ne determina le tariffe sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. La determinazione dei criteri e della base imponibile per l'applicazione della tariffa.

Il funzionario responsabile della tariffa viene nominato dal Consorzio, tra il personale incaricato dal Comune di Bagnolo Piemonte. Egli provvede a tutti gli adempimenti decisori in merito alla gestione della tariffa approvata per la sua riscossione.

Per la gestione delle attività correlate alla determinazione, predisposizione, gestione della tariffa, è adottata intesa tra il Comune e il Consorzio.

Il Comune provvede, per conto del soggetto gestore, ai seguenti adempimenti:

- a. creazione e aggiornamento delle banche dati informatiche utili ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi ivi compresi: la gestione di tutti i rapporti, anche telefonici, con l'utenza, compresi quelli successivi all'emissione delle fatture; la gestione di posizioni da variare o annullare, anche su richiesta o esigenza dell'utenza; l'aggiornamento delle variazioni utili ai fini dell'emissione delle fatture;
  - b. la riscossione della tariffa giornaliera di ambulanti non presenti stabilmente in banca dati;
  - c. attività di controllo e accertamento per il contenimento e recupero dell'evasione;
  - d. tutte le attività di collaborazione con il consorzio e con la ditta che gestisce il software per la riscossione coattiva, per assicurare il buon esito della procedura di riscossione, compresa la valutazione, da effettuarsi congiuntamente, sulle procedure esecutive da esperire, in rapporto all'entità del credito ed alle caratteristiche del debitore.
- 3) Tali adempimenti vengono svolti mediante personale del Comune di Bagnolo Piemonte; il Comune trasmette al Consorzio specifica preventiva del personale impiegato e dei relativi costi, oltre che il relativo consuntivo, indicando altresì i nominativi e le funzioni del personale medesimo, che s'intende a tutti gli effetti incaricato del trattamento dei dati personali, ai sensi delle norme vigenti. S'intendono

incaricati del trattamento dei dati personali anche le imprese incaricate dal Consorzio per la gestione della riscossione della tariffa, oltre che il personale del Consorzio medesimo addetto.

### **Art. 3** **Soggetti passivi**

- 1) La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
- 2) L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

### **Art. 4** **Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

- 1) I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'art.49 del D.Lgs. 22/1997, presentano al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, **denuncia unica** (come denuncia unica s'intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse) dei locali ed aree. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme. Ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:
  - L'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta
  - Il codice fiscale
  - Il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
  - L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione
  - I dati identificativi catastali dell'immobile.
- 4) La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:
  - L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
  - L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale);
  - L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione, dati identificativi catastali dell'immobile.
- 5) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

- 6) All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
- 7) In caso di mancata presentazione della denuncia di iscrizione alla Tariffa Rifiuti, nonostante anche la distribuzione dei moduli in sede di richiesta di residenza presso l'Ufficio Anagrafe, l'iscrizione sarà effettuata con riferimento alle dimensioni dell'immobile, ipotizzando una metratura di 100 mq<sup>2</sup>., salvo che da atti in possesso dell'ufficio risulti diversamente.
- 8) La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune di Bagnolo Piemonte appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
- 9) La denuncia di cessazione deve contenere :
- Le generalità, il codice fiscale e la residenza dell'utente;
  - il numero effettivo degli occupanti i locali per le utenze domestiche;
  - la denominazione ed il relativo oggetto sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la sede legale e principale ed ogni unità locale a disposizione ed i soggetti che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
  - l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e/o delle aree, nonché la loro ripartizione interna;
  - la data di inizio della occupazione o conduzione;
  - i dati identificativi catastali;
  - la data di presentazione della denuncia;
  - la sottoscrizione con firma leggibile.
- 10) La denuncia di cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione dall'interessato. Il gestore, tuttavia, potrà ritenere cessata l'obbligazione tributaria, qualora siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo dell'occupazione o del servizio (quali, a titolo di esempio: subentro, decesso...).
- 11) La denuncia di cessazione deve contenere :
- le generalità o la ragione sociale del contribuente;
  - la data di cessazione della occupazione o della conduzione dei locali e/o delle aree;
  - l'ubicazione dei locali e/o delle aree e la loro cessata destinazione d'uso;
  - le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
  - la data di presentazione della denuncia di cessazione;
  - la sottoscrizione leggibile.
- 12) Per facilitare l'utenza, il Gestore predispone apposita modulistica da mettere a disposizione degli utenti.
- 13) All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata. Per le denunce inoltrate per posta fa fede la data del timbro postale di spedizione; per quelle effettuate a mezzo fax, fa fede il rapporto di ricevimento.
- 14) E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.... all'Ufficio Tributi.
- 15) E' fatto obbligo agli uffici del Commercio del Comune, di comunicare a cadenza trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi.

## **Art. 5**

### **Contenuto della bolletta o dell'avviso bonario**

- 1) La bolletta o avviso bonario di pagamento deve contenere:
  - i dati relativi alla denuncia presentata dall'utente a base della liquidazione del tributo;
  - il periodo a cui si riferisce la richiesta di pagamento;
  - il numero di persone e la superficie utilizzate per il calcolo della tariffa;
  - le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza;
  - l'indicazione del responsabile del procedimento;
  - l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
  - l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento;

## **Art. 6**

### **Numero di persone occupanti i locali**

- 1) Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia, da verificarsi, per i residenti, con le risultanze anagrafiche.
- 2) Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio Tributi presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.
- 3) Per il calcolo della tariffa dovuta per le seconde case a disposizione per uso stagionale, il parametro relativo al numero di utilizzatori degli immobili è pari al numero di componenti il nucleo familiare dell'intestatario dell'utenza iscritta a ruolo, risultante dallo stato di famiglia del comune di rispettiva residenza e/o da apposita autocertificazione;
- 4) La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti.
- 5) In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal giorno in cui viene comunicata.
- 6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento ad numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

## **Art.7**

### **Esclusione**

- 1) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree non adibite ad alcun uso, ad esempio:
  - Unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili;
  - Le aree che costituiscono accessori o pertinenze come da comma 3 art.49, D.Lgs. 22/1997.
- 2) Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione.
- 3) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  1. Le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
  2. Le superfici destinate a sale di esposizione museale;

3. Soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscono pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50;
4. La parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
5. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione a condizione che non siano effettivamente utilizzati. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente o ad idonea documentazione.
6. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana.

### **Art. 8** **Condizioni d'uso particolari**

- 1) Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
- 2) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia volta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 3) Per le parti comuni del condominio l'obbligo di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
- 4) Per il calcolo della tariffa dovuta per gli immobili ad uso abitativo, utilizzate esclusivamente come magazzino o deposito (a condizione che l'immobile non venga utilizzato in modo alcuno ad uso abitativo), viene convenzionalmente calcolato nr.1 componente, e si applica la riduzione del 50% della tariffa risultante;
- 5) Per il calcolo della tariffa dovuta per gli alloggi ammobiliati, in attesa di essere affittati o venduti, intestati a persone giuridiche, viene convenzionalmente calcolato nr.1 componente.
- 6) Per il calcolo della tariffa dovuta per le utenze commerciali delle quali risulta momentaneamente sospesa o inattiva la licenza, se i locali rimangono ammobiliati, viene convenzionalmente calcolato nr.1 componente.

### **Art. 9** **Superficie utile**

- 1) La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esser comprese.
- 2) La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq<sup>2</sup>.
- 3) Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.



- 4) In ogni caso, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può essere, in ogni caso, inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.
- 5) Per gli immobili già denunciati, il Gestore modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio.
- 6) Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati, intestatari della partita catastale, provvedono, su richiesta del gestore, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D. M. 19 aprile 1994, n.701, del Ministero delle Finanze, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.

#### **Art. 10** **Utenze non stabilmente attive**

- 1) Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art.7, comma 3. del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio:
  - Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
  - Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).
- 2) Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

#### **Art.11** **Conguagli**

- 1) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

#### **Art.12** **Obbligazione tariffaria**

- 1) L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al momento in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni così come previsto dall'art.4.

#### **Art.13** **Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa**

- 1) I locali e le aree relative alle utenze **non domestiche** sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- 2) Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella **4a** del D.P.R. 158/1999.
- 3) Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a e 4a previste dal succitato D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria o, in mancanza, verranno utilizzati nella misura minima.
- 4) Per la struttura della tabella di attività si riporta il seguente esempio:

<b>Attività</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

- 5) I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

#### **Art.14**

### **Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche**

- 1) I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- 2) Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- 3) Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpate in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.
- 4) Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria o, in mancanza, nella misura media.
- 5) Per quanto concerne la parte fissa il coefficiente da attribuire viene desunto dalla tabella 1a dell'allegato 1 al DPR 158/99.

#### **Art.15**

### **Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

- 1) L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art.13, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.A.A., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 2) Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
- 3) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

#### **Art.16**

### **Agevolazioni per raccolta differenziata**

- 1) Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art.49 del D.Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art.7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
- 2) La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

#### **Art.17**

### **Agevolazioni alle utenze domestiche**

- 1) In attuazione di quanto previsto dall'art.49, comma 10, del D.lgs.22/1997 e dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
- 2) La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

#### **Art.18**

#### **Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero**

- 1) Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.21, comma 2, lett.1) del D.lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.
- 2) La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
- 3) La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

#### **Art.19**

#### **Verifiche e accertamento**

- 1) L'Ente gestore, con la collaborazione del comune, procede:
  - a) alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o all'accertamento d'ufficio in caso di omessa denuncia;
  - b) all'accertamento di parziali, ritardati o omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata R.R., apposito avviso motivato, il cui contenuto deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 1, comma 162, della legge n.296 del 2006.
- 2) Gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- 3) Ai fini della verifica, il Gestore e/o il Comune:
  - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, atte ad accertare la data di utilizzo del servizio;
  - richiedere copia di planimetrie catastali, idonee per la determinazione delle superfici occupate;
  - richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
  - accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
- 4) In caso di mancata collaborazione da parte dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.

#### **Art.20**

#### **Manifestazioni ed eventi**

- 1) Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

#### **Art.21**

#### **Riscossione**

- 1) Il Consorzio Csea provvede alla riscossione ordinaria e alla riscossione coattiva della tariffa nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
- 2) Nel caso di riscossione coattiva della tariffa, il relativo titolo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
- 3) L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate.
- 4) Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
- 5) L'addebito del servizio potrà essere incluso in una bolletta/avviso di pagamento.

#### **Art.22**

#### **Pagamento/versamento**

- 1) Fino a concorrenza di euro 3 i versamenti non sono dovuti.
- 2) Il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta misura.

#### **Art.23**

#### **Rimborsi**

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il Gestore effettua il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione.
- 3) Non si rimborsano le somme fino a euro 3,00.

#### **Art.24**

#### **Interessi**

- 1) Si applicano le misure degli interessi determinate nel Regolamento comunale generale delle entrate tributarie se già stabilite.
- 2) Altrimenti, la misura annua degli interessi, sia in caso di accertamento che di rimborso al contribuente, è determinata con riferimento al tasso di interesse legale.
- 3) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Art.25 Sanzioni**

- 1) Con l'atto di accertamento, per l'omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30 per cento, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. n.471/1997.
- 2) Per ogni altra violazione del presente regolamento, comprese quelle relative alla omessa o infedele dichiarazione/denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000.
- 3) Anche per la TIA si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso (autotutela, ravvedimento operoso, accertamento con adesione e simili), secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.

## **Art.26 Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio**

- 1) Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 50% per i locali posti al di fuori dell'area di raccolta individuate nella planimetria allegata. La planimetria della perimetrazione sarà aggiornata dalla Giunta Comunale, qualora si modifica il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 2) Qualora la riduzione spettante ai sensi del presente articolo concorre con altre riduzioni previste dal presente regolamento; le ulteriori riduzioni saranno applicate in misura ridotta alla metà, rispetto a quanto previsto.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
- 4) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
- 5) Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
- 6) Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

## **Art.27 Ripartizione altri compiti tra Comune e soggetto gestore.**

- 1) E' a carico del soggetto gestore la predisposizione di tutti gli elaborati del piano finanziario, con allegata relazione e scenario tariffario, con l'utilizzo del software proposto dal medesimo, da concordare fra le parti e comunque previo nulla osta del Comune. Tali adempimenti vengono svolti mediante personale messo a disposizione dal Comune, software messo a disposizione dal Consorzio e il cui costo è inserito in tariffa.
- 2) Le banche dati saranno fruibili da parte di entrambi i contraenti, nell'ambito dei sistemi informatici, i cui oneri verranno inseriti tra i costi a carico del Comune. Il Comune dovrà garantire l'interfacciamento di eventuali propri sistemi o programmi informatici, con quelli resi disponibili dal Consorzio. Dovrà essere fruibile telematicamente anche la situazione dei pagamenti e la rendicontazione, l'eventuale ristampa di fatture.
- 3) A carico del Consorzio sono poste, tramite soggetto incaricato, l'elaborazione, la stampa e l'invio delle fatture, e la loro riscossione, anche coattiva la quale deve avvenire entro 60 giorni dall'ultima scadenza della bolletta.
- 4) Le somme non riscosse sono riconosciute dal Comune come passività di esercizio, con ripianamento, a discrezione del Comune, tramite o fondi propri o come voce di accantonamento nel piano economico

finanziario dell'anno successivo; dette modalità devono essere conseguenti alla riscossione coattiva portata a termine dal Consorzio.

5) I costi del servizio sono imputati sul bilancio del Consorzio relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani e la tariffa deve tener conto di tali costi.

6) I costi relativi al personale o ad altre voci, messo a disposizione dal Comune per l'espletamento degli oneri a proprio carico, concorrono a determinare la tariffa, sono evidenziati nel piano finanziario, comunicati al Consorzio, e comporteranno la retrocessione di somma equivalente, tra quella incassata per la riscossione della tariffa, al Comune.

7) La gestione è regolata eventualmente per ulteriori aspetti di dettaglio, da accordo operativo, che prevede altresì le modalità di anticipazione ed erogazione delle somme.

8) Il gestore provvede all'invio telematico dei dati catastali (già inseriti dal Comune sul ruolo rifiuti) all'Agenzia delle Entrate.